

REGOLAMENTO
DI ISTITUZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI

(APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE N° 08
DEL 15.02.2002)

Norme proposte

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il Comune di Lamporecchio, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e riconosciuta dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, in applicazione della Legge 17.12.1997 n° 449 art. 50, nonché alla luce dei principi stabiliti dalla legge 27.2.2000 n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, introduce l'istituto dell'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con gli obiettivi - in presenza di validi elementi di convenienza economica per l'ente - di:

- semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
- ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- eliminare, o quantomeno prevenire, l'instaurazione di contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica, o d'ufficio, fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.

2. Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di

elementi certi, tutte le questioni cosiddette “di diritto” nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

L’applicabilità o meno dell’istituto è conseguentemente individuata a priori dal funzionario di cui all’art. 4 con obiettività e trasparenza e portata a conoscenza del contribuente interessato nei modi previsti all’art. 6.

Art. 3

Soggetti interessati

1. Tutti i contribuenti possono avvalersi dell’istituto.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno soltanto degli obbligati.
3. La definizione ottenuta da uno degli obbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.
4. I contribuenti possono farsi rappresentare nei modi previsti dall’art. 10 della Legge 18.10.2001 n° 383;

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell’accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.
2. Il funzionario responsabile, tenuto conto di quanto emerso in sede di contraddittorio con il contribuente, deve verificare la fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché valutare attentamente il rapporto costi-benefici derivante dal procedimento, con particolare riferimento, nel caso di un

eventuale contenzioso, al rischio di soccombenza ed ai conseguenti oneri a carico del Comune.

3. In ogni caso resta fermo il dovere del funzionario responsabile di esercitare in ogni tempo il potere di autotutela nei modi definiti dal regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

Art. 5

Avvio dei procedimenti ad iniziativa dell'Ufficio

1. Quando sussistono le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento, suscettibile di essere definito con l'adesione del contribuente, l'Ufficio può dare preventivamente inizio al procedimento di adesione, inviando al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite del servizio postale o, quando possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
- gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è comunque obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione.

Art. 6

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può attivare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione, presentando all'Ufficio Tributi, con le modalità previste nell'art. 5 apposita istanza in carta semplice.

2. Al fine di garantire la possibilità di avvalersi dell'istituto – qualora ammissibile ai termini dell'art. 2 - di tale facoltà, delle modalità di esercizio e dei benefici ad essa connessi è fatta espressa comunicazione in calce all'avviso di accertamento, nei casi in cui il procedimento non sia stato attivato preventivamente dall'ufficio, dandosi al contrario ragione dei motivi dell'eventuale esclusione. La presentazione dell'istanza, allorché l'avviso rechi indicazione contraria, rende la medesima priva di effetti e non comporta conseguentemente obbligo di risposta alcuna da parte dell'Ufficio competente.

3. La presentazione dell'istanza anche di un solo coobbligato produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli da parte dell'Ufficio qualora ne ricorrano i presupposti. A tale periodo si somma l'eventuale sospensione feriale prevista dalla Legge 07.10.1969 n° 742 (1° agosto – 15 settembre) allorché i 90 giorni vengano a ricadere, come termine iniziale o finale, nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre, così come anche nell'ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.

La negativa conclusione del contraddittorio non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere, qualora intervenga prima della sua scadenza.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio trasmette al contribuente l'invito a comparire con le modalità dell'art. 5.

6. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per un periodo non superiore a 15 giorni.

7. La richiesta è ammissibile soltanto se presentata, con le modalità di cui all'art. 5, non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo quanto all'art. 8 che segue.

Art. 7

Esito negativo del contraddittorio

1. Nel caso di esito negativo del contraddittorio, con sintetico verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene dato atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.

2. In sede di redazione del conseguente avviso di accertamento si terrà comunque motivatamente conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio ancorché infruttifero.

3. Nelle more della notifica dell'avviso di accertamento, oppure nell'ambito dei residui termini di impugnazione ancora pendenti, è ammessa la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione a seguito di ulteriori elementi di valutazione offerti dal contribuente.

Art. 8

Atto di accertamento con adesione

1. Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.

2. Nell'atto devono essere indicati:

- gli elementi, la documentazione e la motivazione su cui è fondata la definizione;
- la liquidazione del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute per effetto della definizione.

3. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.

4. La sottoscrizione può validamente intervenire entro il termine ultimo d'impugnazione per la cui determinazione si applica il precedente art. 6 comma 3.

Art. 9

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione di idonea garanzia per l'intera durata della rateazione aumentata di tre mesi oltre la scadenza dell'ultima rata nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti **superiore a venti milioni di lire**. Conseguentemente l'Ufficio Tributi rilascia al contribuente esemplare dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto.

2. Il contribuente, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, qualora l'importo complessivamente dovuto a seguito dell'accertamento con adesione sia superiore ad € 1.500,00= può chiedere di effettuare il pagamento in forma rateale per un massimo di 24 mesi, in rate

bimestrali o mensili di pari importo e, comunque, di importo non inferiore a € 150,00=, elevabile a 36 mesi se l'importo dovuto è superiore a € 51.000,00=.

3. Qualora non ricorrano ragioni di fondato pericolo per la riscossione, da indicare espressamente nell'atto, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

4. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1 e/o della prestazione della garanzia ivi prevista, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato, con applicazione delle sanzioni di legge.

5. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza anche soltanto di una delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo mediante escussione della garanzia.

6. Qualora la riscossione avvenga mediante ruolo, la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione nei ruoli di riscossione degli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 10

Irregolarità di lieve entità

1. In ossequio al cosiddetto principio di conservazione degli atti amministrativi il responsabile del procedimento, per non vanificare o disperdere il risultato raggiunto con l'adesione, può decidere di conservare l'atto perfezionato in presenza di irregolarità di poco conto, quali lieve carenza o tardività dei versamenti eseguiti, tardività della presentazione della garanzia, oppure, nei casi di più marcata gravità, ricorrendo valide giustificazioni offerte dal contribuente.

2. Il responsabile del procedimento in tale ambito esaminerà elementi di riscontro oggettivi avendo preminente riguardo ai termini di decadenza

dell'azione accertatrice in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione.

3. L'adesione dovrà peraltro essere considerata irrimediabilmente vanificata qualora l'accertamento già notificato, oggetto di procedimento di adesione, sia ormai divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini di impugnativa ovvero sia stato impugnato dal contribuente con conseguente rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, così come allorquando sia sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi in base ai quali si rende possibile accertare maggiori imponibili ovvero maggiori tributi rispetto a quelli determinati nell'atto di adesione sottoscritto.

4. In presenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 il contribuente sarà invitato a perfezionare l'adesione entro un breve termine appositamente assegnato dal responsabile del procedimento.

Art. 11

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:

- la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;
- l'obbligo per il contribuente di pagare tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;
- la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 12, con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'art. 2, 2° comma. Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo definito.

2. La definizione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuali errate liquidazioni del tributo originale rimuovendo errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.

3. Rimane peraltro salva la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:

- quando la definizione riguardi accertamenti parziali;
- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Art. 12

Riduzione della sanzione

1. Con il perfezionamento della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta di un quarto del minimo previsto dalle leggi o dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.

2. L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Art. 13

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 14

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dall' 1 gennaio 2002.
2. Dalla suddetta data è abrogata ogni altra norma locale non compatibile con le disposizioni del regolamento medesimo.

Art. 15

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa;
- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale -, così come previsto con circolare di tale Dicastero n. 241/E del 29 dicembre 2000, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- E' posto a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Tributi del Comune ed inserito sul sito Internet dello stesso.